

7.3.1 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati in base all'**origine** ed in base alle **caratteristiche di pericolo**:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione in base all'origine | Rifiuti urbani | a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; |
| | | b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri stabiliti dai Comuni all'interno degli appositi regolamenti che disciplinano la gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); |
| | | c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; |
| | | d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; |
| | | e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; |
| | | f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). |
| | | Rifiuti speciali |
| | a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cod. civ.; | |
| | b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; | |
| | c) i rifiuti da lavorazioni industriali; | |
| | d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; | |
| | e) i rifiuti da attività commerciali; | |
| | f) i rifiuti da attività di servizio; | |
| | g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; | |
| h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. | | |
| Classificazione in base alle caratteristiche di pericolo | Rifiuti pericolosi | Le modalità da seguire per la valutazione dell'eventuale pericolosità di un rifiuto sono descritte nel presente paragrafo. |
| | Rifiuti non pericolosi | |

I rifiuti sono identificati mediante un codice a sei cifre (codice CER) e per identificarli nell'elenco dei codici in vigore dal 1 giugno 2015 e contenuto nella Decisione 2014/955/UE, è necessario seguire le seguenti indicazioni rispettando l'ordine di precedenza riportato:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 1 Da 01 a 12 o da 17 a 20 (tranne codici "-- -- 99") | → | Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. |
| FASE 2 Esaminare i capitoli 13, 14 e 15 | → | Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. |
| FASE 3 Esaminare capitolo 16 | → | Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. |
| FASE 4 Codice che termina con 99 | → | Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase. |

In base alla Decisione 2014/955/UE della Commissione europea, i rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'art. 20 di detta Direttiva attinente alcune semplificazioni nell'applicazione delle disposizioni normative per quanto riguarda i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici.

L'allegato III della Direttiva 2008/98/CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014 e dal Reg. UE n. 997/2017) individua le caratteristiche di pericolo che possono essere attribuite ai rifiuti e definisce i **criteri per la loro valutazione**.

| Caratteristica di pericolo | Descrizione |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 1 Esplosivo | rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. |
| HP 2 Comburente | rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. |
| HP 3 Infiammabile | rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; |

| Caratteristica di pericolo | Descrizione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. |
| HP 4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari | rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. |
| HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione | rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. |
| HP 6 Tossicità acuta | rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. |
| HP 7 Cancerogeno | rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. |
| HP 8 Corrosivo | rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. |
| HP 9 Infettivo | rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. |
| HP 10 Tossico per la riproduzione | rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. |
| HP 11 Mutageno | rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. |
| HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta | rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido. |
| HP 13 Sensibilizzante | rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. |
| HP 14 Ecotossico | rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. |
| HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente | Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Tabella 9 - Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15 |

La Decisione 955/2014/UE dispone quanto segue per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti:

- per le caratteristiche di pericolo HP 4 (irritante), HP 6 (tossicità acuta) e HP 8 (corrosivo), ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze

come indicato nel Regolamento 1357/2014/UE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo della concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nel Regolamento, prevalgono i risultati della prova.

- Per alcuni rifiuti l'elenco dei codici prevede i cosiddetti "codici a specchio", cioè la possibilità che al rifiuto sia assegnato un codice di rifiuto pericoloso o non pericoloso. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
 - l'iscrizione di una voce nell'elenco di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014). La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
 - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014) o, se non diversamente specificato nel Reg. CE n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento CE n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'art. 7 del Reg. CE n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
 - I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento CE n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.
 - I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014) non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell'elenco di cui all'allegato alla Decisione 955/2014/UE, e contrassegnati con un asterisco (*).

- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del Reg. CE n. 1272/2008:
 - 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
 - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Nota: ai fini dell'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico", è necessario tenere conto delle specifiche disposizioni contenute nel Reg. UE 2017/997 (che ha modificato l'allegato III della direttiva 2008/98/CE); tali disposizioni si applicano dal 5 luglio 2018. Si veda anche la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3222 del 28 febbraio 2018.

Tutte le altre voci dell'elenco di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Nota: il 9 aprile 2018 è stata pubblicata la Comunicazione 2018/C 124/01 della Commissione europea contenente interessanti orientamenti tecnici sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, e, in particolare, in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo. La comunicazione è strutturata in capitoli ed allegati, come di seguito descritto:

- capitolo 1: fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, e istruzioni su come leggere gli orientamenti;
 - capitolo 2: presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
 - capitolo 3: presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali.
- Gli allegati contengono le informazioni dettagliate relative agli aspetti specifici:
- allegato 1: informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;
 - allegato 2: le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;
 - allegato 3: principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
 - allegato 4: riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Nota: si osserva come da un lato i rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (maggiori dettagli nel capitolo 12 del presente manuale), e dall'altro la normativa ambientale che disciplina i rifiuti contenga rimandi a tale regolamento ai fini della valutazione della pericolosità dei rifiuti stessi.

€ SANZIONI

Art. 258, comma 4 (terzo periodo), D.Lgs. n. 152/2006: chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti è punito con la pena di cui all'art. 483 del codice penale.

Art. 258, comma 4 (terzo periodo), D.Lgs. n. 152/2006: chiunque fa uso di un certificato falso durante il trasporto è punito con la pena di cui all'art. 483 del codice penale.

7.3.2 Sottoprodotto

La normativa (art. 184-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006) definisce nel modo seguente le condizioni in base alle quali una sostanza od oggetto è un **sottoprodotto** e non un rifiuto:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Se **tutte le condizioni** sopra riportate sono soddisfatte, la sostanza od oggetto non sarà assoggettata alla normativa in materia di rifiuti in quanto sarà legittimo considerarlo sottoprodotto.

Il D.M. n. 264/2016, in vigore dal 2 marzo 2017, definisce alcune modalità con le quali il detentore **può** dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce alcune modalità per provare la sussistenza delle circostanze di cui ai punti da a) a d) sopra riportati, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto.

Nota: come ribadito dalla circ. min. n. 3084 del 3 marzo 2017, il D.M. n. 264/2017 contiene "criteri indicativi per agevolare la sussistenza dei requisiti" previsti dall'art. 184-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, rimanendo proprio l'art. 184-*bis* la norma che rappresenta la disciplina sostanziale per la legittimità della gestione dei sottoprodotti. Inoltre, lo stesso D.M. n. 264/2016, come sopra riportato, dice chiaramente che le modalità indicate non hanno carattere esclusivo, dato che è sempre ammessa la possibilità di ricorrere a modalità differenti. La Circolare sottolinea, inoltre, il fatto che "la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della

documentazione probatoria prevista nel decreto né - tantomeno, dalla iscrizione nell'elenco istituito presso le Camere di Commercio (omissis)".

Nota: nel decreto è utilizzata l'espressione "residuo di produzione", definita come segue: "ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto."

Di seguito si riporta una descrizione delle indicazioni operative contenute nel D.M. n. 264/2016, e riferite alle condizioni previste dall'art. 184-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006:

CERTEZZA DELL'UTILIZZO

Il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. Il produttore e il detentore, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione (incluse le fasi di deposito e trasporto), che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. In particolare, la certezza dell'utilizzo (fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso) è dimostrata dall'analisi di:

- modalità organizzative del ciclo di produzione;
- caratteristiche o documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati;
- caratteristiche o documentazione relative al processo di destinazione;

ponendo attenzione alla congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

Nel caso di utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato deve essere individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. A tal fine, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo. Nel caso in cui non siano disponibili tali documenti, la certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati attraverso la compilazione della "scheda tecnica", che contiene le informazioni di cui all'allegato 2 (vedere nota sotto riportata).

Deposito e movimentazione: fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:

- la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico-fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 2.

A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 2, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del D.M. n. 264/2016.

Nota: ai sensi dell'allegato 2, la scheda tecnica deve contenere la data di emissione, i dati relativi all'anagrafica del produttore (denominazione sociale, indirizzo), i dati relativi all'impianto di produzione (indirizzo, autorizzazione, descrizione del processo di produzione, indicazione dei materiali in uscita dal processo), informazioni sul sottoprodotto (tipologia e caratteristiche, conformità rispetto all'impiego previsto), informazioni sulla destinazione del sottoprodotto (tipologia di attività e impianti di utilizzo, impianto o attività di destinazione), informazioni sui tempi e modalità di deposito e movimentazione (ad es. tempo massimo previsto per il deposito). Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Nota: la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

In allegato 1 al D.M. n. 264/2016 sono indicate, per specifiche categorie di residui produttivi, una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

REQUISITI DI IMPIEGO E DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nella scheda tecnica di cui all'allegato 2 del D.M. n. 264/2016 sono contenute anche le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. In caso di cessione del sottoprodotto, sarà predisposta un'apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2, attestante la conformità del sottoprodotto rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, dovrà essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

✓ ESEMPIO: SCHEDA TECNICA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 D.M. 264/2016

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| NUMERO DI RIFERIMENTO: | DATA DI EMISSIONE: |
| ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE: | |
| Denominazione sociale - CF/P.IVA: | |
| Indirizzo della sede legale e della sede operativa: | |
| IMPIANTO DI PRODUZIONE | |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo: |
| Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio: |
| Descrizione e caratteristiche del processo di produzione: |
| Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti): |
| INFORMAZIONI SUL SOTTOPRODOTTO |
| Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione: |
| Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto: |
| DESTINAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO |
| Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo: |
| Impianto o attività o di destinazione: |
| Riferimenti di eventuali intermediari: |
| TEMPI E MODALITÀ DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE |
| Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto: |
| Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi: |
| Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo: |
| Modalità di trasporto: |
| ORGANIZZAZIONE E CONTINUITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE |
| Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto: |
| Luogo e data (gg/mm/aaaa) ... |
| Sottoscrizione: |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ |
| Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto: |
| Tipologia del sottoprodotto e descrizione: |
| Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo: |
| Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto: |
| Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica: |
| Luogo e data (gg/mm/aaaa) ... |
| Sottoscrizione: |

Il D.M. n. 264/2016 stabilisce, inoltre, quanto segue:

- il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito **elenco pubblico** istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti. Dal 12 giugno 2017 è attivo l'Elenco sottoprodotti: l'accesso all'elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it;
- il soggetto che si avvale delle disposizioni contenute nel D.M. n. 264/2016 **conserva per tre anni** e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione prevista dal decreto stesso (si veda quanto sopra riportato);

- in allegato 1 al D.M. n. 264/2016 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi.



GIURISPRUDENZA

In particolare, la giurisprudenza pone l'attenzione su:

Sottoprodotto o rifiuto

- Cass., sez. III, n. 40109/2015

La “normale pratica industriale” ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) - ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni di: lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc. In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal “rifiuto” (soggetto a trattamento di recupero, proprio perché, come “residuo produttivo”, non possiede dette caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato “tal quale” in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata. Ove i residui della produzione industriale siano “ab origine” classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (oggi, art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006), in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come “rifiuti” in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato decreto legislativo.

- Cass., sez. III, n. 5442/2017

Il fatto che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro fatturato pagamento di denaro non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica.

7.3.3 Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, come stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio

e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, che devono essere adottati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni sopra elencate.

Ai fini di una corretta gestione, è necessario tenere conto del fatto che la normativa in materia di gestione dei rifiuti continua ad applicarsi fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

I criteri di cui sopra sono definiti secondo tre modalità, gerarchicamente ordinate:

- i criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono sui criteri definiti con decreti ministeriali, nel caso in cui riguardino le stesse tipologie di rifiuti;
- a loro volta i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono sui criteri che le Regioni, o gli enti da queste delegati, definiscono in fase di autorizzazione ordinaria degli impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i decreti ministeriali riguardino le stesse tipologie di rifiuti. Per ulteriori chiarimenti sul punto si veda la circ. n. 10045 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° luglio 2016.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Nota: nelle more dell'adozione di uno o più decreti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 210.

✓ ESEMPIO

La Regione Veneto ha emesso la deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018 che riporta "Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."



GIURISPRUDENZA

In particolare, la giurisprudenza pone l'attenzione su:

Quando un bene cessa di essere rifiuto

La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12, D.Lgs. n. 205/2010,

presuppone necessariamente una pregressa attività di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al “pastello di piombo”, in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161/2002):

– Cass., sez. III, n. 41075/2015

→ Materiali di dragaggio

Come previsto dall'art. 184-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, i **materiali dragati** sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) sono soddisfatti i seguenti requisiti e condizioni:

- a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla seguente lettera b), secondo periodo;
- b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Nota: al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

Il produttore o il detentore predispongono una **dichiarazione di conformità** da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo.

La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui sopra conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conformità, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dall'art. 184-*quater* del D.Lgs. n. n. 152/2006 e, qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi, ordina il divieto di utilizzo dei materiali che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi di quanto indicato, durante la movimentazione sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-*bis* del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

→ Rottami metallici

Il Reg. UE n. 333/2011 definisce i criteri che determinano quando cessano di essere considerati rifiuti i **rottami di ferro, acciaio e alluminio**, inclusi i **rottami di leghe di alluminio**, definiti come segue del Regolamento stesso:

- "rottami di ferro e acciaio", i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
- "rottami di alluminio", i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio.

Ai fini di una corretta comprensione delle disposizioni del Regolamento, si riportano anche le altre definizioni contenute nello stesso:

- "detentore", la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
- "produttore", il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- "personale qualificato", personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
- "controllo visivo", il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- "partita", un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

| ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. | i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento; |
| ii. | i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento; |
| iii. | i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento. |
| ROTTAMI DI ALLUMINIO (inclusi i rottami delle leghe di alluminio) | |
| i. | i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II del Regolamento; |
| ii. | i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II del Regolamento; |
| iii. | i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II (qualità dei rottami) del Regolamento. |
| <p>In aggiunta ai requisiti di cui sopra, per entrambe le tipologie di rottami devono essere rispettate le condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il produttore ha predisposto una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano; - il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L'art. 6 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. È previsto che un organismo esterno (con determinati requisiti) accerti periodicamente che il sistema qualità soddisfa le disposizioni stabilite dal Regolamento. | |

→ Rottami di rame

Il Reg. UE n. 715/2013 definisce i criteri che determinano quando i **rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti. Oltre alle definizioni di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "rottami di rame", i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;
- 2) "detentore", la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;
- 3) "produttore", il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 4) "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 5) "personale qualificato", personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;
- 6) "controllo visivo", il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- 7) "partita", un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami di rame; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- il produttore applica un **sistema di gestione** atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L'art. 5 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere certificato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

→ Rottami di vetro

I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti sono contenuti nel Reg. UE n. 1179/2012, che riporta le seguenti definizioni:

- 1) "rottame di vetro": rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
- 2) "detentore": la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
- 3) "produttore": detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 4) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- 5) "personale qualificato": personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
- 6) "controllo visivo": il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- 7) "partita": un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I (qualità dei rottami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una **dichiarazione di conformità** per ciascuna partita di rottami; tale dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l'importatore conserva una

copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano;

- Il produttore applica un **sistema di gestione** atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L'art. 5 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere certificato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

➔ Combustibile solido secondario

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs n. 152/2006, il "combustibile solido secondario (CSS)" è così definito:

il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Il D.M. n. 22/2013 definisce i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di **combustibile solido secondario (CSS)**, come sopra definito, cessino di essere qualificate come rifiuto.

Nota: ai fini del D.M. n. 22/2013 si applicano, per quanto non diversamente disposto e in quanto applicabili, le definizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e al D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, nonché le seguenti:

- a) "autorità competente": l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III *bis* del D.Lgs. n. 152/2006, oppure dell'autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato decreto legislativo;
- b) "cementificio": un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- c) "centrale termoelettrica": impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS);
- d) "CSS-Combustibile": il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 (del D.M. n. 22/2013);
- e) "lotto": un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 (del D.M. n. 22/2013);
- f) "produttore": il gestore dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile;
- g) "sottolotto": la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento (cioè del D.M. n. 22/2013);
- h) "utilizzatore": il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.

Per ciascun sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) il produttore verifica quanto segue:

- il rispetto delle prescrizioni relative all'impianto per la produzione del CSS-Combustibile, i rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile, il processo di produzione del CSS-Combustibile, il sistema di gestione;
- fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 8 del D.M. n. 22/2013, la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto;
- i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile;
- il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti.

All'esito positivo della verifica di cui sopra, il produttore emette per il relativo sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) una **dichiarazione di conformità** in base al modello di cui all'Allegato 4 del D.M. n. 22/2013.

Un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità. In assenza di una dichiarazione di conformità, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Nota: il produttore conserva presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Si vedano ulteriori dettagli in art. 8 del D.M. n. 22/2013.

Il D.M. n. 22/2013 prevede, inoltre, le seguenti disposizioni:

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE</p> | <p>Il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, oppure, ai sensi del Titolo III-<i>bis</i> della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e <i>audit</i> (EMAS).</p> |
| <p>RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE</p> | <p>Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2 del D.M. n. 22/2013, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179, D.Lgs. n. 152/2006. Resta impregiudicata la</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del Reg. CE n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele). |
| PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE | La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate, in modo esemplificativo, nell'Allegato 3 del D.M. n. 22/2013. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile, così come i rifiuti generati nel corso del processo sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, e alle altre disposizioni applicabili. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. |
| DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | In attesa del trasporto all'impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depositato e movimentato esclusivamente nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree pertinenti dello stesso. Il deposito e la movimentazione presso il produttore avvengono in modo tale da evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Il deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenti dell'impianto di produzione è gestito come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. |
| TRASPORTO DEL CSS-COMBUSTIBILE ALL'IMPIANTO DI UTILIZZO | Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto per conto del produttore o dell'utilizzatore, direttamente dal produttore all'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) o c) del D.M. n. 22/2013 in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per l'utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile oppure all'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 11 del D.M. n. 22/2013. |
| CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE | L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, è consentito esclusivamente in cementifici o centrali termoelettriche come sopra definiti, ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. |

Entro il 30 aprile di ogni anno il produttore e ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile sono tenuti a trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006, ciascuno in base al ruolo svolto, una comunicazione contenente una serie di informazioni relative all'anno solare precedente.

→ Conglomerato bituminoso

Sono contenute nel Decreto 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018, le disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Tale decreto definisce, innanzitutto, cosa debba essere considerato conglomerato bituminoso:

"Conglomerato bituminoso": il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Il Decreto n. 69/2018 utilizza, inoltre, l'espressione "granulato di conglomerato bituminoso" per indicare il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto n. 69/2018, il conglomerato bituminoso cessa di essere rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1, di seguito riportati:
 - o per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
 - o per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
 - o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade (si veda la Nota sotto riportata), in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
- risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1, in cui sono definite le modalità per:
 - o effettuare le verifiche sui rifiuti in ingresso;
 - o effettuare le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso (sono definiti i test da effettuare ed i parametri da verificare);
 - o verificare le caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Nota: il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso il 5 ottobre 2018 la Circolare n. 16293, con la quale fornisce, in particolare, i seguenti chiarimenti:

- con il termine "strade" utilizzato nella parte a) dell'allegato 1 (in cui sono elencati gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso) si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali;
- con l'espressione "laboratorio certificato" contenuta nella parte b) dell'Allegato 1 si intende un laboratorio dotato di certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il produttore attesta il rispetto dei criteri di cui sopra mediante una dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il

modulo di cui all'Allegato 2 del Decreto n. 69/2018, e inviata (tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005), all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore è tenuto a conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale:

- la dichiarazione di conformità (anche in formato elettronico);
- un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, Decreto n. 69/2018; il campione deve essere conservato per cinque anni in condizioni tali da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e consentire la ripetizione delle analisi. Rispetto a quest'obbligo sono previste delle deroghe per imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.

Nota: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 69/2018 (3 luglio 2018), il produttore doveva presentare all'autorità competente, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto medesimo, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Nelle more di tale adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art. 3 del Decreto n. 69/2018, attestata mediante dichiarazione di conformità come sopra specificato.

7.4 COMPETENZE

L'articolazione delle competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni è contenuta, rispettivamente, negli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e attiene funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione di criteri, metodologie e di linee guida, pianificazione, controllo.

7.4.1 Accordi, contratti di programma, incentivi

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi **accordi** e **contratti di programma** con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria.

Gli accordi ed i contratti di programma, come previsto dall'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 hanno ad oggetto:

- a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;